**PROPOSTE E OSSERVAZIONI DI A.N.F.**

**sullo schema di decreto delegato correttivo al d.lgs. 149/22. in materia di mediazione**

Il Consiglio dei ministri, nella giornata di mercoledì 18 settembre 2024, ha approvato uno schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione e, di conseguenza, del decreto legislativo n. 28/2010.

Da subito lo schema chiarisce che nelle materie elencate all’art. 5 del d.lgs. n. 28, per le quali la mediazione è una procedura obbligatoria, essa è condizione di procedibilità della domanda introduttiva (non più giudiziale) del giudizio.

Al fine di dirimere problemi interpretativi sorti nella prassi, nella parte in cui prevede che nei casi di mediazione obbligatoria, l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, posto che l’ampia formulazione precedente, che faceva riferimento alla “domanda giudiziale”, ha fatto sorgere dubbi con riguardo alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità.

Si ricorda, che, sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, già con ordinanza n. 3452 del 2024, aveva chiarito che l’improcedibilità della domanda riguardava esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio.

Lo schema sostituisce, poi, l’art. 6 del d.lgs. n. 28/2010, che disciplina la durata della mediazione.

Il comma 1 dell’art. 6, come novellato, aumenta la durata del procedimento da tre a sei mesi.

Nel testo vigente si prevede una durata “non superiore” a tre mesi.

Tale modifica è da salutare con favore in quanto nella prassi appariva spesso essere impresa ardua addivenire alla conclusione del procedimento nel termine di tre mesi.

Peraltro, il testo novellato, dispone una “durata di sei mesi”, senza qualificare tale durata come limite superiore.

La possibilità di proroga della durata di tre mesi, prevista a legislazione vigente, viene mantenuta nel testo novellato.

La novella prevede esplicitamente la possibilità di ulteriori proroghe, stabilendo che le suddette proroghe possano essere fissate di volta in volta per un periodo non superiore a tre mesi, fatti salvi i casi in cui la mediazione si inserisca nel corso di un giudizio pendente.

Si tratta dei casi disciplinati dal comma 2 dell’art. 6 in esame, come novellato.

Tale comma 2, infatti, fissa il limite temporale di sei mesi prorogabile di tre mesi per una sola volta nei seguenti casi:

* il giudice, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, rileva d’ufficio che la mediazione non è stata esperita oppure il convenuto eccepisce, per tale motivo, l’improcedibilità (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28);
* il giudice, anche in appello, con ordinanza motivata, dispone l’esperimento di un procedimento di mediazione (art. 5 quater, comma 1, modificato dalla lettera d).

Si ricorda che il medesimo comma 1 dell’art. 5 *quater* stabilisce, che, il giudice, con la stessa ordinanza, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 in esame.

Come nel testo vigente, il testo novellato specifica che la proroga del termine di durata del procedimento è possibile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza.

Inoltre, la novella al comma 3 dell’art. 6, stabilisce che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale sancendone definitivamente la sua esclusione.

Riprendendo sostanzialmente quanto previsto a legislazione vigente, il testo modificato stabilisce che la proroga del termine risulti da accordo scritto tra le parti e che, nei casi di pendenza del giudizio, le parti comunichino al giudice la proroga.

Al riguardo, la novella specifica che:

* l’accordo scritto sia allegato al verbale di mediazione o risulti da esso;
* nei casi di pendenza del giudizio, la comunicazione al giudice avvenga mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Per quanto riguarda il nuovo comma 4 *bis*, introdotto dallo schema di decreto, si stabilisce che la delega sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata.

L’atto, inoltre, deve riportare gli estremi del documento di identità del delegante.

Quando la mediazione riguarda contratti o atti soggetti a trascrizione, ai sensi dell’art. 2643 c.c., il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La disposizione pone in capo al delegato la presentazione e la consegna della delega conferita, corredata da copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

Lo schema di decreto delegato interviene sul procedimento in modalità telematica e modifica, a tal fine, l’art. 8 *bis* prevedendo, che, quando la mediazione si svolge telematicamente, gli atti della procedura sono formati dal mediatore e sottoscritti nel rispetto delle modalità stabilite dal Codice dell’amministrazione digitale.

Conclusa la procedura, il mediatore redige un documento informatico, che contiene il verbale e l’accordo eventuale per l’apposizione delle firme da parte dei soggetti.

Il mediatore verifica l’apposizione delle firme, la loro validità e integrità, firma a sua volta e poi cura il deposito del documento presso l’organismo.

La segreteria di quest’ultimo lo invia alle parti e agli avvocati, se le parti li hanno nominati.

Lo schema di decreto delegato, poi, inserisce nel d. lgs. n. 28/2010 il nuovo art. 8 *ter* che al comma 1 consente sempre alle parti di chiedere al responsabile dell’organismo di poter partecipare ai vari incontri di mediazione con collegamento audiovisivo da remoto.

La distinta disciplina inerente alla partecipazione a distanza agli incontri nel corso della mediazione è contenuta nella lettera h), al comma 1 dell’art. 1 dello schema di decreto delegato.

Alla luce delle novità, viene implicitamente abrogato il comma 2 dell’art. 8 *bis* sulla partecipazione in videoconferenza agli incontri, in quanto tale materia è disciplinata, come detto, dal nuovo art. 8 *ter.*

Si espunge, inoltre, la disposizione contenuta nell’art. 8 *bis* che dispone circa la necessità che il documento conclusivo sia unico e redatto in formato nativo digitale.

Inoltre, nel nuovo testo, il mediatore invia tale documento per la firma da parte dei “soggetti che vi sono tenuti”.

Confermando il testo vigente, si prevede che il procedimento in modalità telematica sia condotto nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 82/2005 recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD).

La necessità che il documento finale fosse redatto in formato nativo digitale, là dove il documento finale in formato nativo può essere spesso corredato da allegati in differenti formati e la necessità della firma di tutte le parti, ove ora si prevede la firma di chi sia tenuto ad apporla, costituiscono un aggravio posto in capo al mediatore che può compromettere il buon andamento della mediazione telematica.

Il nuovo art. 8 *ter* dispone circa la partecipazione a distanza agli incontri, confermando quanto previsto a legislazione circa la possibilità di partecipare in videoconferenza.

Si prevede che le firme agli atti formati nel corso di un incontro con soggetti partecipanti da remoto siano apposte nel rispetto del d. lgs. n. 82 del 2005 (CAD) e di quanto previsto dall’art. 8 *bis.*

Solo nei casi di mediazione che non si svolga con modalità telematica le parti possono concordemente stabilire, derogando alle già menzionate disposizioni, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Le parti sono chiamate a cooperare in buona fede e lealmente onde gli atti che siano formati durante un incontro con partecipazione a distanza da parte di alcune o tutte le parti siano firmati senza indugio.

Rimane fermo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 8 *bis*, corrispondente al vigente comma 5 del medesimo art. 8 *bis*, il quale stabilisce che la conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’art. 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le modifiche approntate sono da salutare con netto favore a motivo di rendere il sistema di mediazione una procedura più razionale ed in linea con la tutela degli interessi delle parti in conflitto tra loro.

Appare necessario, in conclusione, riferire che l'attuale impianto normativo contenuto nell'intervento, sarà oggetto di una prossima verifica di efficacia ed efficienza attuativa rispetto ai benefici deflattivi della Legge delega, avuto riguardo agli interventi economici di cui al PNRR, con la conseguenza che disposizioni di pronta applicazione che consetano un’agevole svolgimento dei procedimenti, potranno favorire la conferma della mediazione come valido strumento alternativo nel quale l'avvocatura, potrà sperimentare nuovi modi di esercizio della professione forense.

Roma, 31 ottobre 2024

ANF – Associazione Nazionale Forense